SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

11ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, previdenza sociale)

18º Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 GIUGNO 1997

Presidenza del presidente SMURAGLIA

INDICE

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 2, 4, 9
MANZI *(Rifond. Com.-Progr.)* 7
PILONI *(Sin. Dem.-l'Ulivo)* 9
PIZZINATO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. 2, 5, 8
TAPPARO *(Sin. Dem.-L'Ulivo)* 5

IN 0357

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

La prima interrogazione è del senatore Tapparo:

TAPPARO. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Rilevato che appare assai incerta la prospettiva strategica che la francese Bull intende dare alla Compuprint (industria controllata interamente dalla Bull), prevalendo da tempo la logica della progressiva riduzione di organici;

visto che in questi giorni emerge la prospettiva di una nuova dichiarazione di eccedenze (110 nello stabilimento di Caluso, in provincia di Torino, e 44 nel centro di R&S di Pregnana Milanese);

tenuto conto che la Compuprint (una delle poche industrie a livello internazionale produttrice di stampanti a impatto per il settore informatico) rappresenta una delle realtà industriali più significative della zona di Caluso, territorio investito da processi di declino industriale e dai riflessi negativi della crisi di zone limitrofe (Ivrea con la crisi dell'Olivetti e Chivasso con la chiusura della Lancia);

visto inoltre che l'utilizzo di ammortizzatori sociali presenta aspetti preoccupanti alla Compuprint (in particolare per la mobilità che non potrebbe che essere «corta») per la sua collocazione in un mercato del lavoro locale non molto recettivo,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intenda assumere nei confronti della multinazionale Bull per impedire un irreversibile declino dello stabilimento Compuprint di Caluso e per evitare l'espulsione di manodopera che si troverebbe in un mercato del lavoro che l'Unione europea classifica a declino industriale (Obiettivo 2).

(3-00902)

PIZZINATO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Signor Presidente, l'interrogazione presentata dal senatore Tapparo intende sottoporre all'attenzione del Ministero del lavoro la situazione dei lavoratori dipendenti della società Compuprint.

In primo luogo ritengo utile informare il senatore interrogante che, proprio oggi pomeriggio, alle 16, presso il Ministero è in programma un incontro tra le parti per il perfezionamento dell'ipotesi di accordo formulata dall'amministrazione del lavoro.

La bozza di intesa su cui si sta svolgendo il confronto è il frutto di un intenso lavoro preparatorio svolto dagli uffici ministeriali a partire

dal 2 giugno scorso e che è proseguito negli incontri del 6, dell'11, del 12 e del 13 giugno.

L'impegno degli uffici, nel corso delle riunioni appositamente convocate, è stato quello di fornire ogni utile supporto tecnico e di formulare proposte al fine di pervenire ad una soddisfacente soluzione alternativa alla messa in mobilità. Tale ruolo di mediazione, comunque, viene svolto nel pieno rispetto di quelle che sono le prerogative dell'autonomia privata.

In ciò risiede, del resto, ai sensi della legge n. 223 del 1991, la *ratio* giustificativa dell'intervento ministeriale nella fase cosiddetta amministrativa che di norma segue ad una consultazione esclusivamente sindacale conclusasi con un mancato accordo.

La circostanza che proprio in questo momento le parti stanno cercando di raggiungere una composizione della vicenda contrattuale impone, in questa sede, di fornire un quadro essenzialmente informativo sui punti nodali della vicenda stessa.

La procedura di mobilità è stata avviata dalla società nel marzo 1997 nei confronti di 154 lavoratori. Le ragioni addotte dall'azienda a sostegno della decisione risiedono, in via prioritaria, nelle perdite accumulate dal 1994 in poi e, secondariamente, nella esistenza di alcune disfunzioni nell'organizzazione del lavoro.

La società ha manifestato l'intendimento di attuare un piano di ristrutturazione e riorganizzazione che comporterà anche la revisione dell'assetto produttivo. A tali iniziative si aggiungeranno interventi per il rilancio della produzione.

Le proposte avanzate dagli uffici del Ministero sono finalizzate alla revoca della procedura di mobilità ed al ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, previa presentazione del piano di riorganizzazione e ristrutturazione.

Hanno costituito,inoltre, oggetto di approfondimento le opportunità offerte dal decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, in materia di mobilità lunga per la gestione degli esuberi.

È stato, infine, ipotizzato l'utilizzo di forme di incentivazione alle dimissioni, nonchè l'attivazione di iniziative di riqualificazione professionale e di ricollocazione all'interno del gruppo.

TAPPARO. Ringrazio il Sottosegretario, ma mi rammarico per i tempi della risposta perchè l'interrogazione era stata presentata parecchi mesi fa. Saluto ovviamente come un fatto positivo l'incontro tra le parti di oggi pomeriggio per il perfezionamento dell'ipotesi di accordo formulata dall'Amministrazione del lavoro. Tuttavia è da evitare che le risposte alle interrogazioni siano fornite soltanto con notevole ritardo, svuotando così di significato uno strumento parlamentare essenziale come il sindacato ispettivo.

Questa vicenda conferma come sia opportuno, come emerso in occasione della discussione in questa Commissione del cosiddetto «pacchetto Treu», introdurre meccanismi idonei ad evitare che il passaggio alla procedura di mobilità si determini in modo sostanzialmente automatico, sulla base di valutazioni meramente burocratiche. Paradossalmente

risulta oggi più facile mettere in mobilità gruppi cospicui di lavoratori, nell'ordine di centinaia, piuttosto che effettuare un singolo licenziamento in una piccola impresa.

L'interrogazione in esame è stata presentata sia al Ministro del lavoro sia a quello dell'industria in quanto la Compuprint opera in un settore che vede l'elaborazione di un piano che coinvolge sia il comparto informatico sia quello delle telecomunicazioni. Pertanto sarebbe utile verificare anche i processi di ristrutturazione e di dislocazione delle aziende interessate. Tra l'altro, la Compuprint è a livello mondiale ancora uno dei pochi produttori di stampanti a impatto, di stampanti cioè che utilizzano testine ad aghi. Pertanto la vicenda che la interessa può essere importante anche da un punto di vista di politica industriale.

La bozza di accordo concordata il 13 giugno scorso, e che oggi giunge alla sottoscrizione, prevede, al punto 4, una serie di interventi: blocco del *turn over*, dimissioni, iniziative di riqualificazione e incentivazione del *part time*. Sarebbe opportuno che oggi – se lei, onorevole Sottosegretario, partecipa alla riunione oppure se ha occasione di incontrare i suoi funzionari – si ricordasse che in tempi brevissimi si renderanno disponibili nuovi strumenti di politica del lavoro, non ultimo quello della rimodulazione degli orari, tramite il quale operare piuttosto che mediante una mobilità lunga che coinvolge oltre 100 lavoratori. Si tratterebbe di uno stimolo estremamente utile in questa situazione.

In conclusione, pur ribadendo un giudizio sostanzialmente positivo sui termini dell'intesa raggiunta e sul lavoro svolto dal Ministero del lavoro, sono un po' più critico sui tempi delle risposte alle interrogazioni che rischiano di delegittimare il ruolo del parlamentare che presta attenzione e si dedica a problemi specifici.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione dei senatori Manzi e Marino:

MANZI, MARINO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che l'istituto della cassa integrazione guadagni straordinaria, concesso alla Vagnone & Boeri srl di Torino, si richiama all'articolo 2 della legge 5 dicembre 1968, n. 1115, in materia di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

che tale normativa trova applicazione nei processi innovativi degli impianti industriali che attengono alla razionalizzazione della produzione, compresi i moduli organizzativi necessari allo sviluppo della migliore produttività;

che la Vagnone & Boeri srl ha fatto domanda di accesso alla cassa integrazione guadagni straordinaria segnalando come indispensabili «interventi strutturali e organizzativi, dismettendo le attività che comportano squilibrio economico»;

che è discutibile che per «ristrutturazione», nella legge richiamata, possano intendersi gli «interventi strutturali» citati;

che, generalmente, può dirsi che – nel caso in questione – il ricorso all'istituto della cassa integrazione guadagni straordinaria difetta

nei requisiti della causale, perchè mancano i presupposti essenziali al diritto di accesso alla cassa integrazione guadagni straordinaria;

che, in particolare, non esiste attinenza alla sfera aziendale, posto che la dismissione di «attività che comportano squilibrio economico» si è risolta nell'intervento sulle attività commerciali, che erano parte complementare e perciò minima del fatturato aziendale;

che non esiste fermo produttivo, neanche parziale, posto che l'attività dell'opificio aziendale non ha mai subito arresti;

che la dismissione delle attività commerciali poteva essere programmata e diluita nel tempo;

che nella pratica, avendo verbalizzato un esubero di trentadue lavoratori, l'azienda è ricorsa alla cassa integrazione guadagni straordinaria per soli dodici di essi per la durata di un anno, al cui termine sette di questi dodici lavoratori sono stati messi in mobilità;

che gli interventi strutturali che motivavano il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria si sono dunque risolti nel sostanziale licenziamento di sette lavoratori,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare per risolvere il problema occupazionale posto da questo discutibile ricorso all'istituto della cassa integrazione guadagni straordinaria.

(3-00525)

PIZZINATO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Signor Presidente, nell'interrogazione dei senatori Manzi e Marino che mi accingo a trattare gli interroganti manifestano perplessità in ordine all'utilizzo della cassa integrazione guadagni da parte di una società operante a Torino, evidenziando un presunto uso distorto della stessa.

La normativa che attualmente sorregge la concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria è rappresentata dalla legge n. 223 del 1991 e dalle delibere del Cipe che dettano i criteri di carattere generale cui attenersi nella valutazione delle singole istanze. È inoltre previsto l'intervento di un organo consultivo (comitato tecnico *ex lege* n. 41 del 1986) cui è demandato l'esame tecnico delle richieste di accesso al trattamento.

Nel caso che costituisce oggetto dell'interrogazione si verte un tema di riorganizzazione aziendale, fattispecie per la quale la delibera Cipe di riferimento è quella emanata il 18 ottobre 1994. Tale delibera nell'indicare le condizioni che devono sussistere per l'approvazione del relativo programma enuclea i punti qualificanti della situazione di «riorganizzazione», che deve intendersi preordinata a fronteggiare inefficienze della struttura gestionale per squilibri tra apparato produttivo, commerciale, amministrativo».

Nel caso di cui ci occupiamo l'istanza aziendale evidenziava la necessità di procedere ad una revisione della strategia aziendale. In modo particolare, veniva segnalata l'esigenza di abbandonare il ramo più esclusivamente commerciale e di riorganizzare il sistema produttivo incrementandone la capacità anche mediante investimenti in automazione e attraverso una revisione del processo logistico.

Le ragioni che stanno alla base della decisione aziendale, così come esplicitate nella richiesta inoltrata al Ministero, trovano conferma nella relazione predisposta dall'Ispettorato del lavoro, organo periferico che ha verificato l'andamento del piano di riorganizzazione anche nel corso della sua attuazione.

La Vagnone & Boeri si trovava ad operare, all'inizio del 1994, con due distinti comparti di attività: attività industriale di fabbricazione di prodotti chimici; attività commerciale di importazione e distribuzione di prodotti vari, tra cui servomezzi ed abrasivi.

La ripartizione del volume d'affari fra i due comparti era per circa due terzi attribuibile all'attività industriale e per un terzo all'attività commerciale.

La situazione economica della società era già da alcuni anni compromessa dalla difficoltà nel sostenere l'attività commerciale. La stessa, basata sull'importazione di prodotti, aveva risentito della svalutazione della nostra moneta realizzatasi progressivamente dopo il 1990. Tale circostanza aveva, infatti, accresciuto la competitività dei prodotti di fabbricazione nazionale, rendendo assai difficoltosa la commercializzazione di quelli esteri.

Il piano di rioganizzazione delineato dall'azienda prevedeva un esubero di personale estremamente rilevante (32 unità) se rapportato all'organico (110). Per tali unità lavorative la società aveva già avviato la procedura di mobilità nel mese di maggio del 1994, poi revocata a seguito di accordo ministeriale.

Le unità in esubero risultavano allocate nei diversi settori in cui è articolata l'organizzazione aziendale.

Quello descritto è il quadro previsionale prospettato dall'azienda che, come già detto, prevedeva anche una fase di riorganizzazione del comparto industriale.

L'Ispettorato del lavoro, nel dar conto degli interventi effettivamente operati, ha reso noto che sono state recuperate in produzione il maggior numero possibile delle unità lavorative risultanti in sovrannumero nei settori interessati dalla riorganizzazione.

L'organo di vigilanza del Ministero del lavoro ha, inoltre, riferito che la consistenza degli investimenti realizzati dalla società nel settore produttivo nel periodo giugno 1994-giugno 1995 ammonta a circa 1 miliardo e mezzo di lire.

Nel corso della realizzazione del programma, e più precisamente al termine dello stesso, il numero degli esuberi si è ridotto dalle iniziali 32 a 7 unità, per le quali la società ha avviato la procedura di mobilità.

In data 30 maggio 1995 è stato sottoscritto fra le parti, presso il Ministero del lavoro, l'accordo conclusivo della procedura medesima.

L'intesa raggiunta prevede la novazione del rapporto di lavoro da impiegato ad operaio per una unità ed una incentivazione economica per gli altri lavoratori che non si fossero opposti alla collocazione in mobilità.

Un lavoratore, con mansioni di viaggiatore piazzista per la regione Campania, nelle more del perfezionamento della procedura, ha im-

pugnato il provvedimento di sospensione dal lavoro eccependo l'incoerenza della scelta operata dall'azienda.

Il pretore adito, con sentenza del 19 novembre 1996, ha respinto il ricorso ritenendo infondate le censure mosse dal ricorrente.

La ricostruzione della vicenda che, per un profilo particolare, come abbiamo visto, è stata oggetto anche di valutazione giudiziaria, anche se si comprendono le motivazioni che hanno portato gli interroganti a porre i quesiti, non consente di condividere le perplessità sollevate dagli stessi interroganti sull'opportunità del ricorso alla cassa integrazione da parte dell'azienda.

Non può, inoltre, sottacersi che la procedura volta alla concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria prevede l'intervento di carattere tecnico consultivo di un organismo collegiale, il Comitato, che esprime la propria valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti di legge.

L'organo che si pone, in virtù della sua composizione, quale struttura *super partes*, ha valutato positivamente l'istanza in questione una prima volta in data 19 maggio 1995, ed in data 20 dicembre 1995 ha confermato il parere reso.

Si può ritenere, pertanto, che l'utilizzo della cassa integrazione guadagni straordinaria, per un limitato periodo temporale, ha contribuito al ridimensionamento del problema occupazionale che all'apertura della procedura di mobilità, nel maggio 1994, interessava, come già detto, 32 lavoratori.

L'effettiva risoluzione del rapporto di lavoro è intervenuta per un ridotto numero di sei lavoratori i quali hanno, per la quasi generalità, concordato i termini del recesso medesimo.

MANZI. Ringrazio il sottosegretario Pizzinato e prendo atto con soddisfazione della risposta che mi ha fornito, anche perchè avevo presentato da tanto tempo questa interrogazione.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione dei senatori Maconi, Duva e Piloni. Ne do lettura:

MACONI, DUVA, PILONI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che la legge n. 608 del 28 novembre 1996 all'articolo 1, comma 25, lettera *d)* prevede di prorogare i contratti di solidarietà stipulati senza soluzione di continuità, con determinazione nella misura del 70 per cento dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale;

che sembra che in sede di attuazione amministrativa stia emergendo una interpretazione restrittiva, tale che comporterebbe lo slittamento di quattro mesi del riconoscimento del trattamento economico previsto dalla citata legge,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative il Ministro intenda assumere per assicurare un'applicazione del provvedimento precitato pienamente corrispondente alla lettera e allo spirito del provvedimento stesso.

(3-00582)

PIZZINATO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Nell'atto di sindacato ispettivo all'odierno esame dei senatori Maconi, Duva e Piloni, si chiede di conoscere le iniziative che si intendono assumere al fine di garantire l'applicazione dell'articolo 9, comma 25, lettera *d),* della legge 28 novembre 1996, n. 608, in materia di contratti di solidarietà.

L'articolo precitato prevede che il Ministro del lavoro possa, con proprio decreto, «prorogare fino a dodici mesi i contratti di solidarietà stipulati senza soluzione di continuità, con determinazione nella misura del 70 per cento dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale».

Con decreto ministeriale del 24 dicembre 1996, che ha rettificato il decreto ministeriale 6 maggio 1996 e il decreto ministeriale 27 giugno 1996 per le quote previste a carico del Fondo per l'occupazione non utilizzate nell'esercizio finanziario 1996, sono stati previsti gli stanziamenti a valere sulle disponibilità del Fondo stesso.

La somma da destinare alla proroga dei contratti di solidarietà, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 23, della precitata legge, è stata quantificata in lire 20 miliardi.

Dopo questo primo necessario intervento in via amministrativa, è intervenuto il decreto ministeriale 10 marzo 1997, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 1997, con il quale sono stati concretamente individuati i criteri per la concessione della proroga dei contratti di solidarietà.

L'operazione suddetta si è resa necessaria in considerazione dei limiti finanziari del Fondo, tenuto anche conto della circostanza che la proroga, così come disposto dall'articolo 9, comma 25, può interessare le aree rientranti negli obiettivi 1 e 2 definiti a livello comunitario.

Sostanzialmente, quindi, con il decreto ministeriale 10 marzo 1997 si è voluto razionalizzare l'intervento finanziario in considerazione della già ricordata limitata capienza del Fondo in argomento.

Innanzitutto, come criterio base, è stabilito che i contratti prorogabili devono essere stati stipulati prima del 1º dicembre 1996, data di entrata in vigore della legge n. 608 del 1996, e devono riconnettersi, senza soluzione di continuità, a precedenti accordi a carattere solidaristico.

Sono stati quindi concretamente individuati i seguenti criteri di priorità: *a)* contratti di solidarietà stipulati nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento Cee n. 2981/93 del Consiglio del 20 luglio 1993; *b)* contratti di solidarietà stipulati nella aree di cui all'obiettivo 2 del regolamento Cee precitato; *c)* contratti di solidarietà stipulati nel resto del territorio nazionale.

In conclusione, pur comprendendone lo spirito, non sembra possano condividersi le perplessità manifestate dagli onorevoli interroganti, in quanto gli interventi amministrativi innanzi illustrati rispondono pienamente e coerentemente allo spirito della normativa che li ha ispirati. Peraltro il paventato «slittamento temporale» in realtà coincide, nel caso di specie, con i tempi amministrativi necessari per l'attuazione del rinvio di legge.

PILONI. Signor Presidente, non posso far altro che prendere atto della risposta del rappresentante del Governo all'interrogazione 3-00582. Purtuttavia mi consenta il senatore Pizzinato di dichiarare la mia insoddisfazione, in quanto mi sembra che le disposizioni della legge n. 608 – come peraltro era stato già detto dallo stesso Sottosegretario – fossero molto chiare sia nello spirito sia nella lettera. Non mi sembra che i provvedimenti successivi abbiano tenuto conto di ciò.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
DOTT. LUIGI CIAURRO